



COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI NULVI, ANCHE AL FINE DI CONTENERE L'IMPATTO CAUSATO DALL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 AI SENSI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020.

ANNUALITÀ 2021(CUP B83J22000000001) ED ECONOMIE ANNUALITÀ 2020(CUP B87H21002630001)

(Allegato alla determinazione n.1/105RG del 21 Aprile 2022)

Codice di aiuto RNA: CAR 21337(Economie Ann.tà 2020)
CAR 22228(Ann.tà 2021)

Il Segretario Comunale

RICHIAMATI i commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e, da ultimo, dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020 n.77, che, testualmente, stabiliscono che:

“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree,

caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 con il quale, in attuazione di quanto introdotto dal DL n.34/2020, è stato previsto che gli interventi economici in argomento possano essere indirizzati, tra l'altro, a fronteggiare le maggiori necessità di sostegno al settore artigianale e commerciale determinatesi in seguito al diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

VERIFICATO che il DPCM predetto, con la ripartizione del fondo di sostegno tra gli aventi diritto, ha disposto che al Comune di Nulvi sia assegnata la somma complessiva di € 108.182,00 di cui € 46.364,00 per l'annualità 2020 ed € 30.909,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022;

CONSIDERATO che, data la situazione di emergenza sanitaria da virus Covid-19 e le gravi conseguenze socio-economiche generate dalla chiusura, totale e/o parziale, delle attività economiche del paese, l'Amministrazione comunale, con deliberazione della G.C. n.20 del 4 Marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deciso di intervenire a sostegno delle attività produttive ed ha stabilito di destinare l'intera annualità 2020 del fondo anzidetto, pari ad € 46.364,74, all'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute dalle imprese artigianali e commerciali operanti a Nulvi;

DATO ATTO che il procedimento amministrativo predetto si è concluso e che, con deliberazione della G.C. n.21 del 3 Marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state impartite le direttive agli uffici in merito all'utilizzo dei fondi della seconda annualità(2021), comprese le economie dell'annualità 2020 (€ 5.904,66), da destinare per il proseguo del sostegno alle attività economiche, demandando al sottoscritto Segretario comunale il compito di provvedere alla elaborazione, approvazione e pubblicazione dei relativi bandi pubblici, stabilendone la relativa tempistica, ed agli uffici comunali competenti, secondo l'individuazione del bando medesimo, di provvedere ad ogni altro adempimento istruttorio e gestionale, ciascuno per la parte di competenza;

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la propria determinazione n.01/105RG del 21 Aprile 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del bando pubblico contenente le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi economici a sostegno delle imprese, ivi compresa la relativa modulistica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 6 Maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 attualmente vigente in regime di esercizio provvisorio per l'annualità 2022;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 e smi(Testo Unico Enti Locali);

RENDE NOTO

Che, in esecuzione dei provvedimenti prima citati, è indetto un bando-avviso pubblico per la presentazione di istanze di **“Contributo a fondo perduto per spese di gestione a beneficio delle attività artigianali e commerciali di Nulvi, anche al fine di contenere l’impatto causato dall’emergenza sanitaria da virus Covid-19”** a valere sul Fondo di sostegno per le aree interne di cui i commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e smi;

Il presente bando è adottato in applicazione del DPCM 24 Settembre 2020, attuativo della normativa anzidetta, e contiene le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l’erogazione del contributo economico alle imprese.

Le domande, redatte in maniera conforme a quanto prescritto dal presente bando e secondo la modulistica allegata, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il termine previsto al successivo art.9 del bando.

Il presente bando, unitamente alla relativa modulistica, è pubblicato, all’Albo pretorio on line del Comune nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.comune.nulvi.ss.it, oltreché in forma di news nella homepage del sito medesimo.

ART. 1 - GLI OBIETTIVI DEL BANDO

L’iniziativa del Comune, complementare e integrativa rispetto alle analoghe misure statali, regionali e anche comunali già realizzate, è finalizzata a dare attuazione agli obiettivi previsti nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui alla delibera CIPE n.52/2018 e del DPCM del 24.9.2020 e anche di fornire strumenti di sostegno economico alle imprese operanti nel territorio di Nulvi ed in particolare a quelle che hanno subito, e che ancora stanno subendo, le gravi conseguenze economiche a seguito del diffondersi dell’epidemia dal virus Covid 19, promuovendone la ripresa e lo sviluppo mediante misure straordinarie ed urgenti finalizzate anche al mantenimento dell’occupazione, fortemente diminuita nel periodo di chiusura e di successiva e lenta ripresa delle attività produttive, artigianali e commerciali.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Sono ammesse alle misure di sostegno economico oggetto del presente bando le piccole e micro imprese artigianali e/o commerciali che svolgono la propria attività economica attraverso unità operativa ubicata nel territorio del comune di Nulvi e che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo art.4. Per unità operativa si intende il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. Per le imprese artigiane e gli ambulanti è sufficiente avere la sede legale nel territorio del Comune di Nulvi(SS).

ART. 3 - SETTORI D’INTERVENTO AMMESSI

Sono ammesse a finanziamento le istanze presentate dalle piccole e micro imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n.361/CE del 6 Maggio 2003, che svolgono attività economica in ambito commerciale ed artigianale.

Si definisce “*Microimpresa*” l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si definisce “*Piccola impresa*” l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Sono incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Gli imprenditori agricoli, fermi restando i requisiti specifici previsti dall’art.4 del DPCM 24.9.2020 e dal successivo art.4 del bando, possono accedere ai contributi previsti dal bando per lo svolgimento delle attività commerciali connesse all’attività agricola.

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ai fini della presentazione della domanda, i richiedenti devono possedere tutti i requisiti specifici previsti dall’art.4, comma 1, del DPCM 24 Settembre 2020 ed in particolare:

a) Essere una *piccola o microimpresa* che svolge attività economica in ambito commerciale o artigianale, secondo le definizioni e specificazioni di cui al precedente art.3, che ha sede legale ed operativa nel Comune di Nulvi(SS) ovvero che ha una unità operativa ubicata nel territorio comunale di Nulvi;

b) Essere una *piccola o microimpresa* attiva alla data di presentazione della domanda, titolare di partita IVA, regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA o Albo delle imprese artigiane;

c) Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo secondo la legislazione statale alla data di presentazione della domanda;

E’ richiesto inoltre in capo ai richiedenti il possesso dei seguenti ulteriori requisiti di carattere generale:

d) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa di cui al D.Lgs n.50/2016;

e) che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

f) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali secondo la normativa nazionale e regionale in materia;

g) essere in possesso di regolare DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*);

h) essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali, quali IMU e TARI per l'anno 2019 e/o anni precedenti. E’ considerata in regola l’impresa che, **entro i termini di scadenza del bando**, regolarizza la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, versando quanto dovuto o sottoscrivendo apposito piano di rateizzazione in base alla disciplina applicabile presso il Comune di Nulvi;

h) di non aver beneficiato di aiuti e/o agevolazioni, ivi compreso quello che viene richiesto con il presente bando e quelli già ricevuti da disposizioni statali, regionali e comunali per il periodo dell’emergenza da Covi-19, oltre i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

ART. 5 - SETTORI ESCLUSI

La presente misura non si applica ai liberi professionisti ed ai lavoratori dipendenti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie né alle imprese che svolgono attività economica in settori diversi da quelli del commercio e artigianato come prima definiti all'art.3.

Non si applica inoltre alle ditte che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art.2, par.18, Reg. UE n.651/2014 o che risultano cessate alla data di richiesta del contributo previsto dal presente bando.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi previsti dal bando le imprese che operano nel settore agricolo, salvo che non si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo capoverso del precedente art.3

ART. 6 - TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ECONOMICO

In considerazione della grave crisi economica determinata nel paese, ed in Sardegna in particolare, dalla pandemia ancora in atto, con il presente bando l'amministrazione comunale intende attenuare l'impatto dei suoi effetti sul tessuto economico locale limitando l'azione di sostegno economico, riferita ai fondi dell'annualità 2021 ed alle economie 2020, al riconoscimento di un "**Contributo economico a fondo perduto per spese di gestione**", come previsto all'art.4, comma 2, lett. a) del DPCM 24.9.2020 da erogare a seguito della presentazione di apposita istanza al Comune secondo il modello appositamente predisposto dagli uffici comunali e compilabile on line tramite piattaforma web in dotazione all'ente.

L'amministrazione comunale ha già programmato, per l'annualità 2022 del contributo, di ampliare le azioni di sostegno economico alla previsione di cui alla lett. b) dell'art.4 del DPCM 24.9.2020.

Il "**Contributo a fondo perduto per spese di gestione**" previsto dal presente bando è erogato a rimborso e nei limiti delle spese sostenute esclusivamente per l'attività economica esercitata, commerciale o artigianale. A tal fine sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno 2021 (*eccedenti quelle già eventualmente rendicontate per il bando annualità 2020*) e del 2022 (*fino alla data indicata dal Comune per la consegna dei giustificativi*) per le seguenti causali:

- affitto dei locali dove si esercita l'attività economica;
- pagamento degli stipendi dei dipendenti;
- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività (energia elettrica, acqua, telefono, manutenzioni, pulizie, etc);
- assicurazioni RCT/O - RCA;
- imposte locali inerenti l'attività economica esercitata (IMU, TARI, etc);
- spese per la contabilità;

Il contributo previsto dal presente bando è cumulabile con ogni altra misura statale, regionale e comunale prevista a sostegno della ripresa economica nell'ambito del regime di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, del 19.3.2020 e smi approvato dalla Commissione Europea.

ART. 7 - ENTITA' DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Per quanto precisato all'articolo precedente, si stabilisce che il contributo è destinato prioritariamente a sostenere le imprese che hanno subito una perdita di fatturato ed è commisurato alla percentuale di diminuzione della media del fatturato e dei corrispettivi che

l'impresa ha subito nel periodo dell'emergenza sanitaria(2020-2021) rispetto al corrispondente periodo dell'anno d'imposta precedente(2019).

In particolare sono previste le seguenti fasce:

Fascia	Descrizione del Fatturato	Contributo
1^	Contributo a fondo perduto per spese di gestione: Importo minimo garantito per perdite di fatturato inferiori al 30% ovvero, in caso di capienza fondo, a prescindere dalla contrazione del fatturato	€ 500,00
2^	Diminuzione media di fatturato/corrispettivi degli anni 2020-2021 rispetto al precedente anno d'imposta (2019) compreso tra il 30% e fino al 50%;	€ 1.000,00
3^	Diminuzione media di fatturato/corrispettivi degli anni 2020-2021 rispetto al precedente anno d'imposta (2019) oltre il 50% e fino al 75%;	€ 1.300,00
4^	Diminuzione media di fatturato/corrispettivi degli anni 2020-2021 rispetto al precedente anno d'imposta (2019) superiore al 75%;	€ 1.600,00

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo prima indicato occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture/corrispettivi con data ricadente nel periodo considerato(2020-2021) e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del documento di trasporto(DDT) per le cessioni di beni o del documento equipollente per le prestazioni di servizio.

Se il soggetto richiedente è un imprenditore del settore artigianato e, oltre a questa attività, svolge altre attività commerciali, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari (Fatturato/Corrispettivi) di tutte le attività esercitate relative ai periodi d'imposta considerati.

Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso di uno degli anni considerati(2019-2021), l'erede dovrà determinare l'ammontare medio dei ricavi e compensi dell'anno del decesso con riferimento alle operazioni effettuate dal deceduto e dall'erede.

Per le imprese titolari di partita IVA che hanno avviato l'attività nel periodo 2020-2021 e che non possono dichiarare la diminuzione di fatturato/corrispettivi in quanto **non attive** nell'anno 2019, il contributo è riconosciuto solo a condizione che residuino disponibilità dopo l'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto. L'importo è stabilito in modalità forfetaria nell'importo minimo di € **500,00** di cui alla precedente 1^ fascia, privilegiando l'anzianità di iscrizione alla CCIAA, Albo Artigiani e/o registri similari.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione sulla base dell'ordine di priorità stabilito dalla graduatoria, come determinato secondo i criteri e modalità stabilite dall'art.9 del presente bando. Si precisa, in ogni caso, che la concessione del contributo di cui alla fascia n.1 per le imprese che non hanno subito una contrazione di fatturato è solo residuale e può essere corrisposta solo nel caso di capienza del fondo dopo il riconoscimento del contributo alle imprese che hanno registrato perdite ed alle nuove imprese non attive nel 2019 di cui al periodo precedente. Per tali imprese (*rectius: quelle che non hanno subito perdite*) l'eventuale contributo, da riconoscere secondo l'ordine di precedenza del minor aumento di fatturato, è limitato esclusivamente al ristoro, fino alla concorrenza di € 500,00, delle spese sostenute per consumi energetici riferiti all'azienda(*Energia elettrica, gas etc*) in relazione al forte aumento dei costi registrati dall'inizio dell'anno 2022.

Nel caso in cui, conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate, comprese quelle delle imprese di cui al periodo precedente, residuino ulteriori quote del fondo, queste saranno proporzionalmente ripartite tra le imprese beneficiarie secondo la fascia di appartenenza di ciascuna ed escluse quelle che non hanno subito perdite di fatturato. Non si procede ad alcuna ripartizione proporzionale nel caso in cui le economie residue post istruttoria siano di importo

superiore al 20% dell'intero fondo disponibile. Non è prevista alcuna garanzia che le imprese dovranno rilasciare.

I contributi di cui al presente bando, per le motivazioni espresse al precedente art.6 in quanto misura destinata a limitare l'impatto economico della pandemia da Covid-19, rientrano nel campo di applicazione dell'art.10bis del D.L. 28.10.2020 n.137, convertito, con modificazioni, in Legge 18.12.2020 n.176 ed in quanto tale è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

ART. 8 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili ammontano ad € **36.813,66(Euro Trentaseimilaottocentotredici/66)** e sono finanziate interamente con i fondi di cui al DPCM del 24.9.2020 (*Annualità 2021 di € 30.909,00 ed economie 2020 di € 5.904,66*) nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di integrare il fondo predetto nella eventualità di incapienza rispetto alle domande pervenute.

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA GRADUATORIA

L'impresa interessata presenta l'istanza di contributo su format compilabile esclusivamente on line, appositamente predisposto dal Comune e corredata della documentazione richiesta. In particolare, unitamente alla domanda, è richiesta dichiarazione personale ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 e smi, firmata dal proprio commercialista, attestante i principali dati dell'impresa e la perdita media di fatturato/corrispettivi del periodo considerato nel bando.

Il procedimento è gestito sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Non sarà richiesta nessuna altra documentazione e i controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati, anche a campione, successivamente alla chiusura del bando.

Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente on line, mediante apposita piattaforma web del sito istituzionale del Comune (*Sezione istanze on line - FormulaSpid*), utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale. Alla piattaforma predetta si accede esclusivamente tramite identità digitale(*Spid, CIE*).

E' ammessa la presentazione dell'istanza da parte del proprio commercialista, o di un intermediario, che sia stato appositamente delegato dal richiedente il contributo.

La presentazione delle domande dovrà avvenire improrogabilmente dal **29 Aprile 2022 al 28 Maggio 2022**, data e ora di chiusura del presente bando in base al successivo art.11.

I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria delle domande, dovranno obbligatoriamente presentare la seguente documentazione:

- Domanda di contributo (*come da Modulo A compilato on line tramite FormulaSpid*)
- Dichiarazione personale (Modulo B), resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR n.445/2000 e smi, **da presentare a pena di esclusione**, firmata dal proprio commercialista, o altro professionista abilitato in base alle vigenti norme di legge, contenente i principali dati dell'impresa richiedente desunti dal Registro imprese e l'indicazione della media del fatturato/corrispettivi registrati nell'anno 2020-2021 e nel corrispondente periodo dell'anno d'imposta precedente(2019), espressa in cifre ed in percentuale;
- Dichiarazione personale (Modulo C), resa ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 e smi, firmata dal legale rappresentante della ditta, con la quale si conferisce delega al commercialista o professionista abilitato, a presentare la domanda di contributo, oggetto del presente bando, in

nome e per conto dell'impresa richiedente (da presentare solo nel caso in cui il richiedente si avvalga di questa facoltà).

Le domande prive o carenti della richiesta documentazione non saranno accolte. In sede di istruttoria, potrà essere richiesta altra documentazione integrativa, se ritenuto necessario.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda, come stabilito in precedenza, il competente Ufficio comunale procederà all'istruttoria formale delle istanze pervenute al fine di valutarne la corrispondenza e completezza rispetto ai contenuti del presente Bando.

L'ammissione all'agevolazione è disposta sulla base di una graduatoria provvisoria che verrà predisposta in base alla perdita media di fatturato dichiarata in sede di presentazione della domanda e ordinata progressivamente a partire dall'impresa che ha dichiarato di aver subito la maggiore perdita tra le domande pervenute. A parità di perdita media di fatturato, prevale la domanda dell'impresa con minore fatturato dichiarato nell'anno d'imposta 2019.

Tale ordine di graduatoria sarà criterio dirimente in caso di esaurimento dei fondi in dotazione nel senso che il contributo è prioritariamente destinato a sostenere le imprese che hanno subito maggiori perdite a causa della pandemia in corso. Per le imprese che non hanno subito una contrazione di fatturato e per quelle non attive nel 2019 valgono le regole per l'accesso al contributo di cui all'art.7 del presente bando. Eventuali somme residue saranno ripartite tra i beneficiari nel rispetto di quanto prima stabilito al precedente art. 7, penultimo capoverso. Resta ferma la facoltà del Comune di procedere ad una eventuale integrazione di risorse con fondi propri di bilancio.

La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per n.7 gg consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami. Si procederà successivamente alla sua approvazione definitiva con decisione sugli eventuali reclami presentati. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso secondo le modalità e termini previste dalla legge.

Della pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in ogni altra forma prevista dalla legge.

ART.10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, dopo la pubblicazione della graduatoria, procederà alla formale comunicazione di assegnazione del contributo alle imprese collocate in graduatoria utile fino ad esaurimento della dotazione disponibile, con prioritario utilizzo delle economie residue dell'annualità 2020 (€ 5.904,66) il cui pagamento alle imprese beneficiarie deve essere regolarizzato improrogabilmente entro il 30.6.2022.

Trattandosi di contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le spese di gestione dell'impresa, si stabilisce che, ai fini dell'erogazione effettiva del contributo da parte del Comune, l'impresa sarà invitata a presentare idonea documentazione, valida ai fini fiscali, comprovante l'avvenuto pagamento di spese ammissibili fino alla concorrenza del contributo assegnato. L'ufficio comunale competente, come individuato al successivo art.13, procederà con le verifiche di rito, ed in particolare con quella sulla regolarità contributiva(DURC), avendo cura di procedere, in caso di DURC non regolare, ad attivare le procedure per l'intervento sostitutivo di cui all'art.31,c.3, del DL n.69/2013 convertito in legge n.98/2013 e smi.

A tal fine si ricorda che sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno 2021(*eccedenti quelle già eventualmente rendicontate per il bando annualità 2020*) e del 2022 (*fino alla data indicata dal Comune per la consegna dei giustificativi*) per le seguenti causali:

- affitto dei locali dove si esercita l'attività economica;
- pagamento degli stipendi dei dipendenti;

- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività (energia elettrica, acqua, telefono, manutenzioni, pulizie, etc);
- assicurazioni RCT/O - RCA;
- imposte locali inerenti l'attività economica esercitata (IMU, TARI, etc);
- spese per la contabilità;

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico, ricevuta o altro canale di pagamento bancario;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- c) carta di credito o bancomat.

Il Comune procederà al pagamento del contributo spettante all'impresa, previa verifica della regolarità della rendicontazione presentata, mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella domanda.

ART.11 – FASI DEL PROCEDIMENTO E RELATIVA TEMPISTICA

Il procedimento amministrativo relativo alla gestione del presente bando si articolerà secondo le seguenti fasi e tempistica:

- | | |
|--|--|
| 1) Pubblicazione del bando | <u>Entro il 29 Aprile 2022;</u> |
| 2) Termine iniziale di presentazione domande | <u>Dal 29 Aprile 2022;</u> |
| 3) Termine finale di presentazione domande | <u>Al 28 Maggio 2022;</u> |
| 4) Inizio attività istruttoria domande | <u>Dal 30 Maggio 2022;</u> |
| 5) Fine istruttoria delle domande | <u>Al 3 Giugno 2022;</u> |
| 6) Pubblicazione graduatoria provvisoria | <u>Dal 3 Giugno 2022;</u> |
| 7) Pubblicazione graduatoria definitiva | <u>Dal 10 Giugno 2022;</u> |
| 8) Avvio procedura liquidazione contributi | <u>Dal 13 Giugno 2022;</u> |

ART.12 – FASE DEL CONTROLLO

Esaurita la fase di erogazione dei contributi, l'ufficio comunale competente, come individuato al successivo art.13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche con verifiche a campione (comunque non inferiori al 15% delle istanze pervenute), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445 rilasciate dai soggetti richiedenti, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e in ogni altra ipotesi di ragionevole dubbio rispetto al contenuto della domanda presentata. In quest'ultimo caso è ammessa la possibilità di un controllo preventivo con richiesta di documentazione integrativa.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'ufficio comunale competente, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante subirà la revoca dei benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Nella fase di verifica a campione l'ufficio comunale competente procederà in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Delle operazioni di controllo a campione dovrà essere data opportuna informazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune.

In caso di rinuncia o di revoca i fondi recuperati saranno erogati ad eventuali richiedenti la cui domanda era ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento dei fondi disponibili.

ART.13 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE E ADEMPIMENTI R.N.A.

L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE all'istruttoria e conclusione del presente procedimento è individuato nel Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune, che procederà all'istruttoria ed alla definizione del procedimento sulla base dei criteri e modalità previste dal presente bando e da ogni altra disposizione di legge in materia applicabile.

Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Rag. Giovanni Antonio Serra, Responsabile del Settore predetto e competente all'emanazione del provvedimento finale relativo al presente procedimento.

Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti:

- Rag. Giovanni Antonio Serra tel. 0795779017 - Indirizzo e-mail: serra.giovanantonio@comune.nulvi.ss.it
- Dr. Antonio Sanna tel. 0795779010 - Indirizzo e-mail: sanna.antonio@comune.nulvi.ss.it

Il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici è altresì incaricato degli adempimenti R.N.A.(Registro Nazionale Aiuti di Stato). Infatti, il comma 5 dell'art.61 del D.L. n.34/2020 obbliga gli enti territoriali che concedono gli aiuti in questione ad adempiere alle prescrizioni relative al registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, l. 234/2012), unitamente alle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Il predetto Responsabile è inoltre incaricato del monitoraggio obbligatorio dei contributi in base alle prescrizioni dell'art.6 del DM 24.9.2020 che è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n.147. Il sostegno erogato ad ogni attività economica dovrà essere identificato dal Codice unico di progetto.

ART.14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. Si unisce al presente bando la relativa informativa ai sensi dell'art.13, Reg. UE n. 679/2016.

ART.15 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio, per analogia, alle vigenti disposizioni di legge europee, nazionali e/o regionali, in materia di misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel periodo di emergenza del COVID-19, se ed in quanto applicabili.

Si dispone la pubblicazione del presente bando all'albo pretorio on line fino alla data di scadenza, la pubblicazione nel sito istituzionale, Sezione “*Amministrazione Trasparente*”, e di apposito avviso tra le news del sito istituzionale.

Nulvi li 26 Aprile 2022

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente (Dr. Francesco Sanna)



COMUNE DI NULVI (Provincia di Sassari)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI NULVI, ANCHE AL FINE DI CONTENERE L'IMPATTO CAUSATO DALL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 AI SENSI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020.

ANNUALITÀ 2021(CUP B83J22000000001) ED ECONOMIE ANNUALITÀ 2020(CUP B87H21002630001)

Gentile Utente,

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Nulvi(SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonello Cubaiu domiciliato presso la sede municipale in Corso Vittorio Emanuele, 60 07032 Nulvi(SS)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è:

NICOLA ZUDDAS S.R.L. con sede in Via G.B. Tuveri n.22 - 09129 - CAGLIARI

email: commerciale@comune.it PEC: commerciale@pec.comune.it tel. 070370280 affidataria del servizio tramite l'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas.

Referente: Ivan Orrù Telefono: 070370280 Cellulare: 3479891739 E-mail: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune di Nulvi(SS), Rag. Giovanni Antonio Serra.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento amministrativo oggetto della presente comunicazione ;
- avverrà presso la sede del Comune;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati:

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nulvi(SS);
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nulvi(SS) presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi direttamente al responsabile del procedimento Rag. Giovanni Antonio Serra, Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Personale e Sistemi Informatici del Comune nei giorni e secondo l'orario di ricevimento del pubblico stabilito.

E-Mail: serra.giovaniantonio@comune.nulvi.ss.it Telefono: 0795779017

PEC: comune.nulvi@legalmail.it

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to digitalmente (Dr. Francesco Sanna)